



TRIBUNALE DI LARINO

N.RG [REDACTED] 2020

Il Giudice Designato,

letto il ricorso cautelare d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c., proposto da [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Pierluigi Arigliani ed elettivamente domiciliato in Benevento al Viale Atlantici n. 45 presso lo studio del difensore e diretto a conseguire l'adeguamento dei propri turni di lavoro al diritto di visita della propria figlia minore, così come disciplinato dall'ordinanza del Tribunale di [REDACTED] – sez. [REDACTED] del 5 febbraio 2014;

letta la comparsa di costituzione del COMUNE DI [REDACTED] (C.F. e P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. [REDACTED] unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. [REDACTED] con cui si domanda il rigetto del ricorso;

lette le memorie difensive depositate successivamente dalle parti, conformemente al provvedimento di questo Giudice del 15 aprile 2020, che ha disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, in base alle disposizioni emergenziali di cui al decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed ai conseguenti provvedimenti del Presidente del Tribunale;

CONSIDERATO

che il ricorso merita accoglimento, dal momento che le mansioni cui il ricorrente è preposto (Ufficio di Polizia Edilizia – servizio di accertamenti anagrafici alla popolazione) è compatibile con le motivate e documentate ragioni dal medesimo avanzate, *in primis*, al proprio comando e, *in secundis*, nella presente sede giurisdizionale;

che, segnatamente, [REDACTED] – essendo affidatario in forma congiunta con l'ex coniuge, ma genitore non collocatario di una figlia minore (attualmente di anni nove) – è tenuto al rispetto del calendario di visita predisposto dal Tribunale della separazione [REDACTED] – sez. [REDACTED], disciplinato dall'ordinanza di cui al doc. 6 del relativo fascicolo;

che l'ordinanza predetta consente al ricorrente di tenere con sé la figlia tutti i martedì e venerdì pomeriggio, nonché per due fine settimana alternati al mese, ragion per cui egli



ha – già dal gennaio 2015 – richiesto ed ottenuto dal Comune di [REDACTED] l'autorizzazione ad una turnazione che consentisse il rispetto di tale calendario, tenendo anche in considerazione che la minore non vive a [REDACTED] (ove il ricorrente presta servizio), bensì in [REDACTED] insieme con la madre;

che, tuttavia, con comunicazione del 27 gennaio 2020 (doc. 9 *ibidem*) il Comando ha informato il ricorrente che da quel momento egli sarebbe stato sottoposto alla normale turnazione prevista anche per i suoi colleghi;

che di tale repentina modifica la pubblica amministrazione resistente non ha fornito, in realtà, alcuna motivazione o giustificazione concreta né a [REDACTED] in sede stragiudiziale, né al Tribunale nella presente sede;

che, infatti, la stessa si contraddice – da un lato – affermando nella comparsa di costituzione che l'attuale turnazione del ricorrente è compatibile con l'ordinanza che disciplina il diritto di visita (affermazione infondata per le ragioni che si vanno di seguito a specificare) e – dall'altro lato – invocando non meglio precisate “ragioni di servizio”, per cui la turnazione “personalizzata” non sarebbe più possibile, fino ad arrivare a lamentare la carenza di personale;

che, innanzitutto, dal prospetto delle timbrature da gennaio ad aprile 2020 (prodotte peraltro dalla stessa resistente) si evince come in molteplici occasioni [REDACTED] sia stato inserito in turni pomeridiani di martedì e venerdì, ovvero in finesettimana consecutivi (ad es. il 18 e 28 febbraio, il 3, 13, 17, 21, 22, 27, 28, 29 e 31 marzo);

che, per tale ragione, la dedotta infondatezza del ricorso per compatibilità della turnazione attuale con l'ordinanza suddetta è priva di riscontro;

che, in secondo luogo, non è dato comprendere (nel senso che il Comune non fornisce delucidazioni al riguardo, essendo la difesa sul punto piuttosto generica) quali siano le esigenze di servizio in virtù delle quali da gennaio 2020 non è più possibile evitare che [REDACTED] prenda servizio il martedì e venerdì pomeriggio, ovvero per due finesettimana al mese, soprattutto perché l'ufficio cui è preposto (accertamenti anagrafici) può essere espletato indifferentemente la mattina o il pomeriggio (o perlomeno il Comune non spiega per quale ragione non sia possibile effettuarlo di mattina);

che – per quel che concerne l'asserita carenza di personale (anch'essa invocata – solo in questa sede – per negare la turnazione richiesta) – dalla documentazione prodotta in atti si evince in realtà che la Giunta Comunale nel mese corrente ha deliberato l'assunzione di nuove dieci unità di personale della Polizia Municipale;

che anche la difesa mossa dalla resistente secondo cui la turnazione del ricorrente sarebbe stata modificata poiché lo stesso ha ommesso di produrre l'ordinanza di separazione è destinata a cadere, dal momento che, non solo il provvedimento *de quo*



risulta formalmente comunicato al Comune (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente), ma in ogni caso è stato prodotto in giudizio;

che ritiene il Giudicante che – conformemente all’art. 7 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di [REDACTED] – sussistono i presupposti perché l’amministrazione resistente assicuri particolare articolazione dell’orario al dipendente che, evidentemente, versa in situazioni di svantaggio familiare;

che, in virtù delle ragioni predette, la domanda deve ritenersi provvista di *fumus boni iuris*;

che, per quel che concerne il *periculum in mora*, inteso come possibile pregiudizio che la parte istante potrebbe subire, attendendo i tempi ordinari di conclusione del processo, esso può essere desunto “anche alternativamente sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore, sia da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento del debitore, che rendano verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta” (Cass. sentenza n. 69 del 9 gennaio 1987);

che tale requisito si rivela sussistente poiché il persistente diniego di turnazione (riguardante peraltro soli pochi giorni al mese) in conformità con calendario di visita del ricorrente con la propria figlia minore rischia, non solo, di comprometterne seriamente il rapporto affettivo con il padre, ma anche di esporre il ricorrente al pericolo di richieste di modifiche della separazione, con tutte le conseguenze giuridiche e personali che ne deriverebbero ;

che, dunque, il ricorso merita accoglimento;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (con riduzione di tutte le fasi, in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità), mentre non può trovare accoglimento la domanda - avanzata dal ricorrente – di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in assenza di temerarietà nella difesa;

P.Q.M

Visti gli artt. 669 *octies* e 700 c.p.c., così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., di predisporre la turnazione mensile di [REDACTED] in modo che sia consentito a quest’ultimo di rispettare l’ordinanza del Tribunale di [REDACTED] – sez. [REDACTED] del 5 febbraio 2014.



- Condanna il Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore di [REDACTED] le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € [REDACTED]00,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Larino, 11 maggio 2020.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella

